



## **COMUNE DI PORTE**

Città Metropolitana di Torino

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, VANTAGGI ECONOMICI, PATROCINIO.**

*Approvato con DCC n. 19 del  
31Luglio 2017*

## **INDICE**

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Obiettivi dell'Amministrazione comunale**
- Art. 3 Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità.**
- Art. 4 Contributi**
- Art. 5 Prestazioni sociali agevolate**
- Art. 6 Vantaggi economici**
- Art. 7 Patrocinio**
- Art. 8 Destinatari**
- Art. 9 Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili**
- Art. 10 Contributi nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione**
- Art. 11 Contributi per iniziative ed attività di turismo, sport e tempo libero**
- Art. 12 Contributi per prestazioni di interventi e/o servizi vari**
- Art. 13 Norma di carattere generale**
- Art. 14 Criteri**
- Art. 15 Presentazione delle richieste**
- Art. 16 Presentazione delle richieste di vantaggio economico, prestazioni sociali agevolate, patrocinio**
- Art. 17 Concessione dei contributi**
- Art. 18 Liquidazione e pagamento dei contributi**
- Art. 19 Decadenza dal beneficio del contributo**
- Art. 20 Sponsorizzazioni**
- Art. 21 Trattamento fiscale**
- Art. 22 Trattamento dati personali**
- Art. 23 Diffusione del Regolamento**
- Art. 24 Abrogazione**
- Art. 25 Rinvio**
- Art. 26 Entrata in vigore**

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1: Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio.

2. Il Comune di Porte ritiene che l'esistenza di un ricco patrimonio quale l'associazionismo locale vada tutelato e valorizzato al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità. Forte di questa convinzione intende promuovere lo sviluppo e favorire l'attività di tutte le forme associative che operano sul territorio cittadino riconoscendone l'importante funzione sociale nelle sue più varie articolazioni.

#### **Art. 2: Obiettivi dell'Amministrazione comunale**

1. L'Amministrazione comunale si impegna a incoraggiare e promuovere il ruolo dell'associazionismo locale.

#### **Art. 3: Prestazioni dell'Amministrazione comunale. Generalità**

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione comunale – con provvedimenti dei suoi organi e funzionari – concede contributi, vantaggi economici e patrocinio basando la propria scelta su criteri verificabili, sulla rispondenza dei programmi presentati, sui principi enunciati dalla legislazione nazionale e regionale, quali la pari opportunità, la solidarietà ecc.

#### **Art. 4: Contributi**

1. Per contributo si intende il concorso economico del Comune per la realizzazione di interventi, attività o iniziative. Essi si distinguono in:

- a) ordinari, concessi dall'Amministrazione relativamente all'attività istituzionale svolta dagli enti che ne fanno richiesta e che sono tenuti a presentare un programma ai sensi dell'art 12 del presente regolamento;
- b) straordinari, concessi dall'Amministrazione relativamente a specifiche manifestazione di carattere comunale o extra comunale ed erogati a seguito di presentazione di apposita rendicontazione della singola manifestazione svolta.

#### **Art. 5: Vantaggi economici**

1. Per vantaggio economico si intende la concessione in uso di beni mobili ed immobili, distribuzione di materiale promozionale, esenzione da imposte comunali di pubblicità e di pubbliche affissioni, occupazione spazi ed aree pubbliche.

## **Art. 6: Patrocinio**

1. Per patrocinio comunale deve intendersi sostegno istituzionale ad una iniziativa mediante utilizzo dello stemma comunale senza concessione di alcun vantaggio economico o contributo.
2. La richiesta di concessione del patrocinio va intestata al Sindaco o a un membro della Giunta Comunale. Sul sito dell'amministrazione comunale [www.comune.porte.to.it](http://www.comune.porte.to.it) e presso il protocollo del Comune sono disponibili modelli di richiesta di patrocinio, che possono essere redatti dalle associazioni interessate.
4. La presentazione delle richieste di patrocinio può essere effettuata in qualunque periodo.
5. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni dettate dall'articolo 12 del presente regolamento.
6. Coloro i quali, a seguito di controllo da parte degli uffici comunali, vengano colti ad utilizzare lo stemma comunale senza alcuna previa autorizzazione, sono passibili di una sanzione di € 250,00.

## **Art. 7: Destinatari**

1. La concessione degli interventi di cui ai precedenti articoli è accordata a favore di Enti, Associazioni regolarmente riconosciute, Comitati e simili, sul territorio comunale, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, che in proseguo saranno indicati con il termine "destinatari".
2. L'Amministrazione comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando fra i "destinatari" i cittadini che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, nell'ambito di strutture locali, pubbliche o private, di assistenza o in proprio.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 8: Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili**

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:
  - a) iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, tutela del territorio, protezione civile, informazione e istruzione;
  - b) iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
  - c) prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa;
  - d) interventi di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini;
  - e) realizzazione di specifiche iniziative promosse direttamente dal Comune rientranti nelle sue competenze, in collaborazione con Associazioni locali operanti sul territorio comunale;
  - f) chi effettua la gestione in regime di concessione o a titolo di volontariato di strutture comunali.

#### **Art. 9: Contributi**

1. Sono esaminabili le domande di contributo ordinari presentate da coloro che svolgono attività di cui ai punti precedenti senza perseguire fine di lucro o avanzo di gestione.
2. Sono esaminabili le domande di contributo straordinari presentate da coloro che svolgono attività

di cui ai punti precedenti relativamente a singole iniziative senza perseguire in esse fine di lucro o avanzo di gestione.

3. Sono in ogni caso esaminabili le domande di contributi ordinari e straordinari presentate da coloro che nell'anno o nella manifestazione precedente hanno ottenuto un avanzo di gestione che sia stato debitamente reinvestito nell'attività dell'ente e che possano dimostrare, attraverso documentazione quietanzata, tale reinvestimento.

### **CAPO III**

#### **CRITERI DI EROGAZIONE**

##### **Art. 10: Norma di carattere generale**

1. E' fatto assoluto divieto di concedere contributi sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenere ad interessi che non esulino dal territorio comunale e dei propri cittadini, e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri enti pubblici.

3. L'importo complessivo dei contributi deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti a tal fine previsti dal bilancio di previsione dell'esercizio di competenza.

4. La concessione di contributi ordinarie per il funzionamento di Enti, Associazioni, Comitati e simili, è disposta in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente, ai risultati raggiunti ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

5. Ai fini della concessione di contributi per manifestazioni o attività con cadenza periodica (annuale o pluriennale), vengono valutati gli scopi, i destinatari e la rilevanza locale, regionale o nazionale dell'iniziativa.

##### **Art. 11: Criteri**

1. Nella concessione di contributi, l'Amministrazione comunale si attiene ai seguenti criteri, tenendo conto di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati:

a) per le attività continuative valuta la capacità organizzativa ed esperienza acquisita dal richiedente ed il rendiconto delle spese e delle entrate.

b) a parità di condizioni, è data preferenza rispetto alle iniziative e attività nell'ordine:

- 1) a quelle della cultura, informazione, ambiente e istruzione;
- 2) a quelle del turismo, sport e tempo libero;
- 3) alle prestazioni di interventi e/o servizi vari;
- 4) alle attività occasionali.

2. I contributi sono concessi solo alle associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte negli Albi regionali del volontariato o associate ad enti od organismi di carattere nazionale (es. CONI – Albi o registri regionali o nazionali di protezione civile) o previste per legge (es. Pro – Loco), nonché ad enti pubblici e comitati festa.

### **CAPO IV**

## PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DI CONTRIBUTI

### **Art. 12: Presentazione delle richieste**

1. Le richieste di contributo ordinario, redatte in carta semplice, devono essere presentate entro il 15 febbraio di ogni anno, mentre le richieste di contributo straordinario devono essere presentate entro i 60 giorni precedenti la manifestazione. Le richieste pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione.

2. Le domande degli enti pubblici e privati, delle associazioni e istituzioni, devono essere firmate dal loro legale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente Regolamento.

3. Tutte le domande di cui al comma precedente devono indicare il tipo di contributo richiesto ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) per lo svolgimento delle proprie attività ordinarie, ai sensi dell'art 3 lett. a) del regolamento, in ordine ad iniziative ed attività nel settore della cultura, ambiente, informazione, istruzione, turismo, sport e tempo libero, il modello allegato al presente regolamento (sub all. A) e inoltre:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente quello della richiesta e dell'attività da svolgere nell'anno in corso (quello di presentazione della domanda);
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro;
- c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso o analoga documentazione;
- d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- e) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
- f) dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime di impresa;
- g) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento (IBAN);
- h) ogni altro idoneo materiale di informazione;

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

B) per prestazioni di interventi e/o servizi vari, di cui all'art 4 lett. b) del regolamento:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;
- b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;
- c) copia del codice fiscale dell'ente e della partita IVA, se richiesta dalle norme vigenti;
- d) autodichiarazione o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, qualora l'ente sia una società;
- e) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;
- f) idoneo materiale di informazione.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

4. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non saranno prese in considerazione.

### **Art. 13: istruttoria e concessione dei contributi ordinari e straordinari**

1. Il contributo viene concesso sempre a consuntivo.
2. La Giunta comunale esamina la richiesta di contributo ordinario e adotta la concessione con proprio provvedimento entro il 15 marzo di ogni anno.  
Alla stessa stregua, la Giunta comunale esamina la richiesta di contributo straordinario e adotta la concessione con proprio provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La concessione di contributi è accordata comunque alla condizione che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati e nella intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.
4. La concessione di contributi di qualsiasi tipo non conferisce diritto, né aspettativa, di continuità per gli anni successivi.
5. L'Amministrazione comunale, valutata come congrua la documentazione presentata, provvederà al versamento del contributo ordinario stabilito entro il 31 marzo di ogni anno, ai sensi dell'art 14. Se la documentazione non risulta sufficiente, l'amministrazione assegna al beneficiario un termine di 15 giorni per l'integrazione, trascorso il quale il contributo non viene erogato.
6. L'Amministrazione comunale provvederà al versamento del contributo straordinario stabilito entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione, ai sensi dell'art 14. Se la documentazione non risulta sufficiente, l'amministrazione assegna al beneficiario un termine di 15 giorni per l'integrazione, trascorso il quale il contributo non viene erogato.

### **Art. 14: Liquidazione e pagamento dei contributi**

1. A conclusione della iniziativa od attività per la quale è stato richiesto un contributo, il destinatario della stessa deve presentare la seguente documentazione per ottenere la liquidazione:
  - a) relazione dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
  - b) rendiconto della gestione corredato dalle copie delle fatture/ricevute fiscali quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta di importo non inferiore al contributo concesso;

### **Art. 15: Decadenza dal beneficio del contributo.**

1. Decadono dal beneficio del contributo concesso a norma del presente Regolamento i "destinatari" che:
  - a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma presentato. In questo caso l'accertamento della realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, può consentire l'erogazione di una sovvenzione o contributo ridotti rispetto a quella inizialmente stabilita.
  - b) non presentino la documentazione senza giustificato motivo;
2. Tutte le domande presentate dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e D.P.C.M del 7-5-1999 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 16: Sponsorizzazioni**

**(art.6 comma 9 del DL 78/2010 – divieto dall’anno 2011 di effettuare spese per sponsorizzazioni).**

*La sponsorizzazione è la forma di pubblicità con la quale un soggetto consente allo sponsor di promuovere la propria immagine, marchio, simbolo in occasione dello svolgimento di una propria attività.*

*Il contratto di sponsorizzazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 c.c., un contratto atipico a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (lo sponsor) l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente. Ai fini della qualificazione di una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione costituisce criterio determinante la relativa funzione:*

*1) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine;*

*2) non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.*

*Nell’ipotesi sub 2), il privato svolge un’attività propria del Comune in forma sussidiaria che rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.*

*Non rientrano nel divieto di spese per sponsorizzazioni di cui all’art. 6, comma 9, legge n. 122 del 2010:*

*a) le erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.);*

*b) le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.*

*È onere del Comune motivare l’appartenenza della contribuzione all’una o all’altra categoria: in particolare, l’amministrazione è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”.*

## **CAPO V**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 17 - Trattamento fiscale**

1. Nei casi contemplati dall’articolo 28, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

#### **Articolo 18 - Trattamento dati personali**

1. Il comune di Porte è responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti, secondo le vigenti disposizioni normative in materia.

#### **Articolo 19 - Diffusione del regolamento**

1. Il Responsabile del Servizio dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento.



## **Articolo 20 - Abrogazione**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con DCC n. 4 del 24.5.1991 e tutte le altre disposizioni che con esso risultino incompatibili.

## **Art. 21 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del comune.

## **Art. 22 - Entrata in vigore**

1., il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della medesima il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2 dell'art. 54 dello Statuto comunale.